



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

L'AUTORITA' RESPONSABILE

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014 recante tra le altre anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);

VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1048 e n. 1049 del 2014 che definiscono le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014;

VISTO che la gestione del Fondo è stata attribuita al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione prot. n. 2737 del 21 febbraio 2018, con cui la scrivente è stata designata Autorità Responsabile (AR) del FAMI, con decorrenza dall'1 marzo 2018;

VISTO il Programma Nazionale FAMI, approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato, da ultimo, con Decisione C (2020) 2896 del 4 maggio 2020;

VISTO il Decreto dell'Autorità Responsabile prot. n. 13710 del 25 ottobre 2018, con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico "Realizzazione di interventi di RVA&R per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nei Paesi di origine" a valere sull' Obiettivo Specifico 3 "Rimpatrio" - Obiettivo nazionale 2 "Misure di rimpatrio" e con il quale sono stati destinati euro 12.150.000,00 per la realizzazione di progetti a valere sull'Avviso suindicato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

VISTA la graduatoria finale dei progetti approvata con il relativo decreto prot. n. 1519 del 5 febbraio 2019 in virtù del quale sono stati ammessi al finanziamento 6 progetti identificati, nello specifico, con i codici PROG-2671, PROG-2685, PROG-2674, PROG-2695, PROG-2679, PROG-2684;

VISTO il termine stabilito per la conclusione dei suddetti progetti, previsto per il 31 dicembre 2021, ad eccezione del PROG-2685 per il quale, a seguito di sottoscrizione dell'Addendum modificativo della Convenzione del 4 febbraio 2021, la data prevista è il 3 dicembre 2021;

CONSIDERATE le difficoltà riscontrate dai Beneficiari dei suddetti progetti nella realizzazione degli interventi di RVA&R, anche a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 che ha per diversi mesi rallentato le partenze dei destinatari verso i Paesi di origine, con ripercussioni importanti sul raggiungimento degli obiettivi di progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5.2 dell'Avviso summenzionato "*potranno essere inserite sull'apposita piattaforma le richieste di rimpatrio entro e non oltre il 31 maggio 2021*" per permettere l'assistenza in loco dei destinatari rimpatriati per un periodo non minore a 6 mesi dalla data di partenza;

VISTE le interlocuzioni costanti intercorse tra questa Autorità e i Beneficiari dei progetti citati, nel corso delle quali è stata rappresentata l'esigenza di prorogare il suddetto termine nonché, in alcuni casi, di prolungare i progetti oltre il termine previsto in origine, al fine di raggiungere i risultati previsti;

CONSIDERATO che, pertanto, in data 25 maggio 2021 questa Autorità ha richiesto ai Beneficiari di formalizzare la propria disponibilità a prorogare il termine di conclusione dei progetti;

VISTI i riscontri ricevuti dai Beneficiari Capofila dei progetti menzionati;

RAVVISATA l'esigenza, sollevata da tutti i BF, di prolungare il termine previsto per il caricamento delle richieste sulla piattaforma RVA (e, quindi, per le partenze dei destinatari), riducendo, di conseguenza, il periodo di assistenza in loco per l'attuazione del percorso di reintegrazione nel Paese di origine da 6 ad un minimo di 3 mesi a partire dalla data di rientro nel paese di origine per i destinatari che saranno rimpatriati dai 6 ai 3 mesi prima del termine ultimo del progetto;

RAVVISATA l'opportunità di favorire il maggior numero possibile di RVA&R, tenuto anche conto della sospensione delle partenze verificatasi a causa delle misure restrittive per la pandemia da Covid-19, che hanno rallentato le pertinenti attività, nonché delle perduranti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

difficoltà nell'effettuare le partenze verso alcuni Paesi Terzi e nell'attuare la reintegrazione e il suo monitoraggio;

VISTA la nota prot. n. 0015710 del 31/05/2021 con la quale il Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo ha richiesto a questa Autorità di dare seguito alle richieste pervenute di proroga e di rimodulazione dei termini per la reintegrazione e le partenze e di concedere a tutti la medesima possibilità, a prescindere dall'eventuale nuova data di fine progetto, che sarà disciplinata per ciascuno con apposito Addendum alla Convenzione di Sovvenzione;

CONSIDERATI i costi che si sono resi necessari per la realizzazione di alcune attività in favore dei destinatari di progetto per fronteggiare l'emergenza COVID-19 (tamponi, dispositivi di protezione individuale, ecc.), non prevedibili al momento della pubblicazione dell'Avviso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9.8 dell'Avviso, sono stati individuati massimali di costo riferiti a specifiche attività di progetto per le quali il riconoscimento della spesa è vincolato, oltre che alla presentazione dei giustificativi di spesa, al raggiungimento dei risultati legati agli esiti di ciascun Work Package, nonché ulteriori tipologie di costo prive di massimali, rendicontabili a costi reali;

RAVVISATA l'eccezionalità della situazione pandemica e la non prevedibilità dei costi legati al Covid-19 sostenuti dai BF per far fronte all'emergenza;

CONSIDERATO che, anche alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 2008/115/CE (c.d. "Direttiva rimpatri") ai sensi della quale il rimpatrio volontario è da privilegiare a quello forzato, è indispensabile adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia dei programmi di rimpatrio volontario assistito e di reinserimento anche durante la situazione emergenziale contingente, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie per un rimpatrio dignitoso in linea con le raccomandazioni europee, come peraltro ribadito con la recente adozione della "Strategia dell'Unione europea sui rimpatri volontari e la reintegrazione";

RITENUTO, per tali motivazioni, di ricomprendere le spese legate al Covid-19, per la salvaguardia della salute di destinatari ed operatori coinvolti nei progetti, nelle categorie di costo previste dall'Avviso e di autorizzare, pertanto, i Beneficiari a rendicontare i costi sostenuti per tali spese al di fuori dei massimali correlandole ai WP di riferimento, laddove non fosse possibile rientrare nei limiti previsti dai massimali e purchè strettamente correlati all'attuazione degli interventi e debitamente motivati;

Tanto visto, premesso, rilevato e considerato



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

DECRETA

- sono rettificati i termini previsti all'art. 5.2 dell'Avviso prot. n. 13710 del 25 ottobre 2018 con particolare riferimento alla registrazione dei casi sulla piattaforma RVA di cui al WP1 che sarà consentita entro e non oltre 4 mesi dal termine delle attività progettuali;
- le partenze dei destinatari nei Paesi di origine sono consentite entro 3 mesi dalla data di fine progetto che sarà eventualmente rideterminata per ciascuno con apposito e successivo Addendum alla Convenzione di Sovvenzione;
- conseguentemente, il periodo previsto per l'assistenza in loco dei destinatari di cui al WP3 dell'Avviso è ridotto da 6 a minimo 3 mesi a partire dalla data di rientro nel Paese di origine per i destinatari che saranno rimpatriati dai 6 ai 3 mesi prima del termine ultimo del progetto;
- le spese legate all'emergenza sanitaria Covid-19 sono incluse all'interno delle categorie di costo prive di massimali previste dall'art. 9.8 dell'Avviso prot. n. 13710 del 25 ottobre 2018, laddove non fosse possibile rientrare nei limiti previsti dai massimali e purchè strettamente correlate all'attuazione degli interventi e debitamente motivate.

Roma, lì (data protocollo)

L'AUTORITÀ RESPONSABILE

(Mara Di Lullo)

(Firmato)